

Studio Professionale

Dott. Giuseppe Barletta

Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: studiobarlettag@tiscali.it

Informative e news per la clientela di studio

SPECIALE Decreto Sostegni

È stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021, il D.L. 41/2021, c.d. Decreto Sostegno, primo intervento del nuovo Governo a supporto del sistema economico ancora inciso dalla crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19.

Il Decreto si compone di 43 articoli e prevede l'entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi il 23 marzo 2021.

Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Articolo	Contenuto
Articolo 1, commi 1-9	<p>Contributo a fondo perduto</p> <p>Viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto nei confronti dei soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none">- titolari di partita Iva;- residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;- che svolgono attività di impresa, arte o professione o producono reddito agrario a condizione che il reddito agrario e i ricavi non siano superiori a 10 milioni di euro nel periodo di imposta 2019. <p>Il contributo, tuttavia, non spetta a:</p> <ul style="list-style-type: none">- soggetti la cui attività risulta cessata al 23 marzo 2021;- soggetti che hanno attivato la partita Iva a decorrere dal 23 marzo 2021;- enti pubblici ex articolo 74, Tuir;- intermediari finanziari e società di partecipazione ex articolo 162-bis, Tuir. <p>Condizione per poter fruire del contributo è che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi per l'anno 2020 abbia registrato un calo di almeno il 30% rispetto al 2019. A tal fine si deve aver riguardo alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi.</p> <p>I soggetti che hanno aperto la partita Iva nel 2019 hanno comunque diritto al contributo.</p> <p>Il contributo viene determinato applicando al calo di fatturato medio mensile le seguenti percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none">- 60% in caso di reddito agrario, ricavi o compensi entro 100.000 euro;

	<ul style="list-style-type: none"> - 50% in caso di reddito agrario, ricavi o compensi tra 100.001 e 400.000 euro; - 60% in caso di reddito agrario, ricavi o compensi tra 400.002 e 1 milione di euro; - 60% in caso di reddito agrario, ricavi o compensi tra 1.000.001 e 5 milioni di euro; - 60% in caso di reddito agrario, ricavi o compensi oltre 5 milioni di euro. <p>È previsto un contributo minimo, anche per coloro che hanno attivato la partita Iva nel 2020, pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1.000 euro per le persone fisiche; e - 2.000 euro per gli altri soggetti. <p>Il contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi; - non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir e - non concorre alla formazione del valore della produzione netta Irap. <p>È previsto che in alternativa alla liquidità, il contributo può essere riconosciuto, quale scelta irrevocabile del contribuente, nella sua totalità come credito di imposta, utilizzabile solo in compensazione. A tal fine, non si applicano i limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010; - articolo 34, L. 388/2000; e - articolo 1, comma 53, L. 244/2007. <p>Ai fini della fruizione è necessario presentare all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, anche tramite intermediari abilitati, una domanda indicante il possesso dei requisiti, nel termine di 60 giorni dall’avvio della procedura come individuata con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021, protocollo n. 77923.</p> <p>Infine, è previsto che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 25, commi 9-14, D.L. 34/2020 in riferimento a modalità di erogazione, regime sanzionatorio e attività di controllo.</p>
<p>Articolo 1, commi 13-17</p>	<p>Utilizzo degli aiuti rispetto alle previsioni comunitarie</p> <p>Vengono disciplinate le condizioni per fruire di alcune misure di aiuto autorizzate dalla Commissione Europea, o per le quali è necessaria l’autorizzazione della Commissione Europea, sulla base delle Sezioni 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) e 3.12 (“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”) della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 <i>final</i> recante il “<i>Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19</i>”, e successive modifiche.</p> <p>Scopo è permettere alle imprese, di poter fruire degli aiuti anche sulla base della Sezione 3.12, ove ne ricorrano i presupposti, quando i massimali previsti dalla Sezione 3.1 sono insufficienti e pregiudicherebbero pertanto l’effettivo diritto alla fruizione degli aiuti ammissibili sulla base della normativa nazionale.</p> <p>Nello specifico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il comma 13 prevede che la disposizione si applica alle misure di agevolazione elencate, che sono state autorizzate dalla Commissione Europea o per le quali è necessaria una procedura di autorizzazione da parte della Commissione Europea, alle condizioni e nei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo; - il comma 14 chiarisce che rilevano le condizioni della Sezione 3.1 per le imprese beneficiarie che rispettano limiti e condizioni ivi contenute; - il comma 15 prevede che per le imprese beneficiarie che intendono avvalersi dei limiti e delle condizioni della Sezione 3.12, e in particolare del massimale ivi

	<p>consentito, rilevano le condizioni di tale Sezione, ricorrendone i presupposti. A tal fine, per consentire la verifica del rispetto delle condizioni, è prevista la presentazione da parte dell'impresa di un'autodichiarazione con la quale si attesta la sussistenza delle condizioni del § 87 della Sezione 3.12;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il comma 16 demanda l'individuazione delle modalità attuative di quanto sopra a un decreto Mef; e - il comma 17 chiarisce che ai fini della disposizione si applica la definizione di impresa unica contenuta nella disciplina europea sugli aiuti di Stato "<i>de minimis</i>".
<p>Articolo 4, comma 1</p>	<p>Sospensione termini riscossione</p> <p>Viene modificato l'articolo 68, D.L. 18/2020 differendo al 30 aprile 2021 (rispetto al 28 febbraio 2021) la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge (comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate, nonché gli avvisi di addebito dell'Inps), relativi alle entrate tributarie e non.</p> <p>Viene prorogato il termine ultimo per il versamento integrale delle rate in scadenza nel 2020 delle somme dovute per le definizioni c.d. rottamazione-<i>ter</i>, rottamazione risorse proprie UE e c.d. "saldo e stralcio", al:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 31 luglio 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020; - 30 novembre 2021, per le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021. <p>È previsto, inoltre, che l'effetto di inefficacia delle predette definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a 5 giorni.</p> <p>Vengono modificati i termini per la presentazione, da parte dell'agente della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità che diventano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se affidate nel 2018 il 31 dicembre 2023; - se affidate nel 2019 il 31 dicembre 2024; - se affidate nel 2020 il 31 dicembre 2025; e - se affidate nel 2021 il 31 dicembre 2026. <p>Viene, infine, integralmente sostituito il comma 4-<i>bis</i>, articolo 68, D.L. 18/2020 per tener conto del prolungamento della sospensione della riscossione, prevedendo, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante tale periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), D.L. 34/2020, riguardanti rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i controlli automatici delle dichiarazioni dei redditi e Iva anno 2018 - le somme dovute per le dichiarazioni del sostituto d'imposta, anno 2017, per le indennità di fine rapporto e prestazioni pensionistiche e quelle relative ai controlli formali per le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017 e 2018: - la proroga di 12 mesi del termine di notifica della cartella di pagamento di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), D.Lgs. 112/1999, ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo; - la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione riguardanti le suddette entrate.

<p>Articolo 4, comma 2</p>	<p>Sospensione pignoramento stipendi e pensioni Viene prorogata al 30 aprile 2021 la sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale data dall'agente della riscossione e dai terzi a cui sono affidati, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, aventi a oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Tali somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020 e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. 446/1997.</p>
<p>Articolo 4, comma 3</p>	<p>Attività agente della riscossione 1° marzo – 23 marzo Viene previsto che in riferimento la periodo 1° marzo – 23 marzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono salvi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo – 23 marzo 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi; - restano acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ex articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973 ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ex articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999; - agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. 446/1997 si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, D.L. 34/2020, con la conseguenza che i primi restano fermi e le seconde restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate; - alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, D.P.R. 602/1973, per le quali l'agente della riscossione non abbia già notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, D.P.R. 602/1973, si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, D.L. 34/2020, con la conseguenza che tali verifiche restano prive di qualunque effetto e i soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 provvedono a effettuare il pagamento a favore del beneficiario.
<p>Articolo 4, commi 4-9</p>	<p>Rottamazione cartelle Sono automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, anche se ricompresi nelle definizioni agevolate relative ai debiti affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2017, se relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle persone fisiche con un reddito imponibile per il 2019 fino a 30.000 euro; - ai soggetti diversi dalle persone fisiche con un reddito imponibile, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, fino a 30.000 euro. <p>Lo stralcio riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all'utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i carichi concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato

	<p>dichiarati illegali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; - le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; - le risorse proprie tradizionali della Unione Europea del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 e Iva riscossa all'importazione. <p>Con decreto Mef, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto, saranno stabilite modalità e date dell'annullamento dei debiti, del relativo scarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori, con previsione che non si applichino le disposizioni in tema di scarico per inesigibilità dei carichi iscritti a ruolo e, fatti salvi i casi di dolo, non si proceda a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.</p> <p>Fino a tale data, sono sospesi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010; 2. i relativi termini di prescrizione. <p>Infine, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4, D.L. 119/2018, relativo allo stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.</p>
<p>Articolo 5, comma 16</p>	<p>Conservazione digitale documenti tributari</p> <p>Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, l'adempimento di cui all'articolo 3, comma 3, D.M. 17 giugno 2014, si considerato tempestivo se effettuato, al massimo, nei 3 mesi successivi al termine di cui al predetto articolo 7, comma 4-ter, D.L. 357/1994 (la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre 3 mesi).</p> <p>In particolare, per i soggetti con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi è spirato il 10 dicembre 2020), il processo di conservazione dei documenti informatici deve avvenire, al massimo, entro il termine del 10 giugno 2021 (ossia nei 6 mesi successivi alla citata scadenza del 10 dicembre 2020).</p>
<p>Articolo 8, commi 9-11</p>	<p>Divieto di licenziamento</p> <p>Il comma 9 dispone il blocco delle procedure di licenziamento individuale e collettivo, nonché di recesso per giustificato motivo oggettivo, fino al 30 giugno 2021, e sospende quelle avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di Legge, di Ccnl o di clausola del contratto di appalto.</p> <p>Il comma 10, per i datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19, prevede un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1° luglio al 31 ottobre 2021.</p> <p>Il comma 11 stabilisce che il blocco non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività d'impresa conseguente alla messa in liquidazione</p>

	<p>della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa, ai sensi dell'articolo 2112, cod. civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.</p> <p>A detti lavoratori è comunque riconosciuta l'indennità mensile di disoccupazione (NASpI).</p> <p>Si prevede, inoltre, che sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.</p>
<p>Articolo 26</p>	<p>Fondo per il ristoro di determinate categorie</p> <p>Viene istituito, per il 2021, nello stato di previsione del Mef, un Fondo di 200 milioni di euro da ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da Covid-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.</p> <p>Il riparto sarà effettuato, sulla base della proposta formulate dalle Regioni in sede di auto-coordinamento, con D.P.C.M. su proposta del Mef, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Dott. Giuseppe Barletta